SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 agosto 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 luglio 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Antonino Murmura.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1992 con il quale il sen. Antonino Murmura è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per l'interno sen. Antonino Murmura viene delegata la trattazione degli affari di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza, della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nonché la firma dei relativi provvedimenti ed autorizzazioni di spesa.

Al medesimo è altresì delegato l'esame dei problemi afferenti l'ordine e la sicurezza pubblica per lo svolgimento delle manifestazioni celebrative colombiane.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che con disposizioni generali o di volta in volta il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Roma, 2 luglio 1992

Il Ministro: MANCINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1992
Registro n. 35 Interno, foglio n. 130

92A4022

DECRETO 13 agosto 1992.

Rimozione di un consigliere comunale di Subiaco e consigliere e assessore provinciale di Roma dalle rispettive cariche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Lamberto Mancini è stato eletto consigliere del comune di Subiaco (Roma) e della provincia di Roma nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente è stato eletto assessore provinciale in data 7 agosto 1990;

Considerato che il medesimo amministratore è stato tratto in arresto con l'accusa di concorso in concussione e per lo stesso reato nei confronti del sig. Lamberto Mancini è stato richiesto il rinvio a giudizio;

Ritenuto che per tali motivi la posizione del citato amministratore si pone in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto, nonché in stato di incompatibilità con le esigenze di decoro, dignità e prestigio che debbono essere di chi è chiamato alla amministrazione della cosa pubblica;

Considerato che la presenza dello stesso all'interno del consiglio comunale di Subiaco (Roma) e dell'amministrazione provinciale di Roma rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, ingenerando nella popolazione uno stato di allarme con conseguente pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto che per quanto esposto ricorrano le condizioni per far luogo alla rimozione del sig. Lamberto Mancini dalle cariche di consigliere comunale di Subiaco e consigliere ed assessore provinciale di Roma;

Visto il decreto del prefetto di Roma, n. 9235/Gab. A.L. del 1° agosto 1992, con il quale il predetto amministratore è stato sospeso dalle cariche elettive ricoperte;

Visto l'art. 40 della legge 8 agosto 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Lamberto Mancini è rimosso dalle cariche di consigliere comunale di Subiaco (Roma) e di consigliere ed assessore provinciale di Roma.

Roma, 13 agosto 1992

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Lamberto Mancini è stato eletto consigliere del comune di Subiaco (Roma) e della provincia di Roma nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente è stato eletto assessore provinciale in data 7 agosto 1990.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto con l'accusa di concorso in concussione e per lo stesso reato, il pubblico ministero, concluse le indagini preliminari, ha richiesto al giudice delle indagini preliminari il rinvio a giudizio.

La posizione processuale penale del suddetto amministratore si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto e con le esigenze di decoro, dignità e prestigio delle cariche rivestite.

La presenza del sig. Lamberto Mancini all'interno del consiglio comunale di Subiaco e della giunta provinciale di Roma rischia inoltre di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, con possibile turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche elettive ricoperte e, nelle more, con provvedimento n. 9235/Gab. A.L. del 1° agosto 1992, ritenuti sussistenti motivi di grave e urgente necessità ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano i presupposti per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere del comune di Subiaco e di consigliere ed assessore della provincia di Roma, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio pertanto di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Lamberto Mancini dalle citate cariche elettive.

Roma, 13 agosto 1992

p. *Il direttore generale:* DE LUCA

92A4018

DECRETO 13 agosto 1992.

Rimozione dalle cariche di consiglieri del comune di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che i signori Agatino Pietro Licandro, Vincenzo Logoteta, Domenico Richichi, Carmelo Bagnato, Mario La Face, Gesuele Vilasi, Antonino Latella, Rocco Albanese, Francesco Marra, Antonio Biasi ed Antonino Borrello sono stati eletti consiglieri del comune di Reggio Calabria nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989;

Visto che nei confronti dei predetti amministratori è stata disposta, in data 16 luglio 1992, l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di falsità ideologica ed abuso innominato in atti d'ufficio;

Visto, inoltre, che i sopraindicati consiglieri sono destinatari di richiesta di rinvio a giudizio, formulata in data 23 luglio 1992, per i reati di abuso innominato in atti d'ufficio e falso ideologico;

Considerato che ai signori Vincenzo Logoteta ed Agatino Pietro Licandro sono stati, altresì, contestati rispettivamente i reati di violazione della legge elettorale per procacciamento di voti e di concussione;

Ritenuto, pertanto, che le gravi e persistenti violazioni di legge compiute dai predetti amministratori inducono ad individuare negli stessi una spiccata propensione a delinquere ed un uso delle pubbliche funzioni ricoperte del tutto estraneo alla finalità del civico interesse, con discredito degli organi democratici elettivi;

Constatato che per la tipologia dei reati ascritti l'espletamento delle cariche elettive ricoperte è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, con possibili conseguenze sul mantenimento dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione dei sopra citati amministratori;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria del 25 luglio 1992 con il quale i predetti sono stati sospesi dalle cariche elettive;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

I signori Agatino Pietro Licandro, Vincenzo Logoteta, Domenico Richichi, Carmelo Bagnato, Mario La Face, Gesuele Vilasi, Antonino Latella, Rocco Albanese, Francesco Marra, Antonio Biasi ed Antonino Borrello sono rimossi dalle cariche elettive ricoperte nel comune di Reggio Calabria.

Roma, 13 agosto 1992

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

I signori Agatino Pietro Licandro, Vincenzo Logoteta, Domenico Richichi, Carmelo Bagnato, Mario La Face, Gesuele Vilasi, Antonino Latella, Rocco Albanese, Francesco Marra, Antonio Biasi ed Antonino Borrello sono stati eletti consiglieri del comune di Reggio Calabria nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989, e, sino all'8 luglio 1992, rivestivano anche il primo la carica di sindaco e gli altri quella di assessore.

Nei confronti dei predetti amministratori, in data 16 luglio 1992, è stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di falsità ideologica ed abuso innominato in atti d'ufficio, in quanto attraverso l'adozione di più atti deliberativi, avrebbero favorito — con il frazionamento dei lavori e delle relative spese onde evitare il ricorso alle procedure della licitazione privata e attestando falsamente ragioni di urgenza a provvedere in realtà inesistenti — un'unica ditta che eseguiva i lavori con accollo diretto.

Il sig. Vincenzo Logoteta, al quale veniva contestato anche il reato di violazione della legge elettorale per procacciamento di voti, veniva tradotto in carcere, mentre ai rimanenti consiglieri veniva concesso il beneficio degli arresti domiciliari.

Detto beneficio, in data 24 luglio 1992, veniva revocato nei confronti del sig. Agatino Licandro, al quale veniva contestato anche il reato di concussione.

Inoltre, sempre nei confronti dei surrichiamati consiglieri è stato richiesto, in data 23 luglio 1992, il rinvio a giudizio per i reati di abuso innominato in atti d'ufficio e falso ideologico, connessi all'assunzione a tempo indeterminato, presso l'ufficio stampa del comune, per motivazioni inesistenti, di due giornalisti, tra cui il figlio dell'attuale sindaco.

In relazione alla particolare gravità dei reati ascritti ai predetti amministratori si rende opportuno provvedere con urgenza ad eliminare il potenziale inquinamento nella vita amministrativa e democratica dell'ente pubblico, la cui funzione rappresentativa della comunità locale è assolutamente incompatibile con la permanenza in seno all'amministrazione di soggetti imputati di gravi e persistenti violazioni di legge perpetrate nell'espletamento delle funzioni proprie delle cariche ricoperte.

Il prefetto di Reggio Calabria, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la rimozione degli amministratori in parola, in quanto autori di gravi e persistenti violazioni di legge che per la loro tipologia possono costituire pregiudizio per il mantenimento dell'ordine pubblico, ha formulato, con rapporto in data 25 luglio 1992, proposta per la adozione della suddetta misura di rigore e, con decreto in pari data, ha disposto la sospensione degli amministratori in parola dalle rispettive funzioni.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione dei signori Agatino Pietro Licandro, Vincenzo Logoteta, Domenico Richichi, Carmelo Bagnato, Mario La Face, Gesuele Vilasi, Antonino Latella, Rocco Albanese, Francesco Marra, Antonio Biasi ed Antonino Borrello, essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione dei suddetti amministratori.

Roma, 13 agosto 1992

p. *Il direttore generale:* DE LUCA

92A4019

DECRETO 13 agosto 1992.

Rimozione di un consigliere e sindaco del comune di Gallicano nel Lazio dalle rispettive cariche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Mario Chiarelli è stato eletto consigliere del comune di Gallicano nel Lazio (Roma) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato sindaco in data 2 giugno 1990;

Visto che il predetto amministratore, raggiunto, in data 22 luglio 1992, da un ordine di custodia cautelare, in quanto ritenuto responsabile dei reati di corruzione ed atti contrari ai doveri d'ufficio, si è reso irreperibile;

Constatato che l'espletamento da parte del suddetto amministratore delle cariche elettive è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale;

Constatato, inoltre, che lo stato di latitanza del sig. Mario Chiarelli espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Mario Chiarelli dalla carica di consigliere e di sindaco del comune di Gallicano nel Lazio (Roma);

Visto il decreto del prefetto di Roma numero 9151/Gab.A.L. del 1° agosto 1992, con il quale il predetto è stato sospeso dalla carica di consigliere comunale e sindaco;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Mario Chiarelli è rimosso dalla carica di consigliere e di sindaco del comune di Gallicano nel Lazio (Roma).

Roma, 13 agosto 1992

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Mario Chiarelli è stato eletto consigliere del comune di Gallicano nel Lazio (Roma) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato sindaco in data 2 giugno 1990.

Il predetto amministratore, raggiunto, in data 22 luglio 1992, da un ordine di custodia cautelare in quanto ritenuto responsabile dei reati di corruzione ed atti contrari ai doveri di ufficio nel settore dell'edilizia pubblica, si rendeva irreperibile.

I fatti sono riconducibili ad un progetto di «valorizzazione» di una tenuta di 960 ettari sostenuto dal sig. Mario Chiarelli, nonostante l'opposizione dell'ufficio tecnico comunale, il quale ha rilevato che la quasi totalità della tenuta è soggetta a vincoli per una previa destinazione a parco naturale.

Il comportamento del suddetto amministratore appare in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, è incompatibile con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere comunale e di sindaco.

Lo stato di latitanza, inoltre, del sig. Mario Chiarelli rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Gallicano nel Lazio, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere e sindaco del comune di Gallicano nel Lazio e, nelle more, con provvedimento n. 9151/Gab.A.L. del 1° agosto 1992, ritenuti sussistenti motivi di grave e urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Mario Chiarelli dalla carica di consigliere e di sindaco del comune di Gallicano nel Lazio, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere e di sindaco del comune di Gallicano nel Lazio (Roma).

Roma, 13 agosto 1992

p. *Il direttore generale:* DE LUCA

92A4020

DECRETO 13 agosto 1992.

Rimozione di un consigliere del comune di Ospedaletto d'Alpinolo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Errico Oliviero è stato eletto consigliere del comune di Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino) nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988;

Considerato che il predetto amministratore in data 7 luglio 1992 è stato tratto in arresto in esecuzione di ordine di custodia cautelare presso la pretura circondariale di Avellino perché ritenuto responsabile dei reati di falso in atto pubblico, truffa e ricettazione;

Ritenuto che la situazione giudiziaria del sig. Oliviero è in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui lo stesso è preposto ed è incompatibile con le esigenze di decoro, dignità e di prestigio delle cariche rivestite;

Considerato che la presenza dello stesso all'interno del consiglio comunale di Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino) rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrono le condizioni di legge per dar luogo alla rimozione del sig. Errico Oliviero dalla carica di consigliere del comune di Ospedaletto d'Alpinolo;

Visto il decreto del prefetto di Avellino numero 1313/13.1/Gab dell'8 luglio 1992;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Errico Oliviero è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino).

Roma, 13 agosto 1992

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Errico Oliviero è stato eletto consigliere del comune di Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino) nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto in data 7 luglio 1992 in esecuzione di ordine di custodia cautelare perché ritenuto responsabile dei reati di falso in atto pubblico, truffa e ricettazione.

I fatti illeciti si sono verificati quando il sig. Errico Oliviero, in qualità di segretario nazionale della Federazione italiana periti agrari, avrebbe ottenuto da istituti di credito locali anticipazioni per circa 200 milioni, esibendo falsi decreti ministeriali di finanziamento per l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale, prodotti su carta originale illecitamente sottratta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonché al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il comportamento del suddetto amministratore appare in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e certo è incompatibile con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere comunale.

La permanenza, inoltre, del sig. Errico Oliviero all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Ospedaletto d'Alpinolo con possibile turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Avellino, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Ospedaletto d'Alpinolo e, nelle more, con provvedimento n. 1313/13.1/Gab dell'8 luglio 1992, ritenuti sussistenti motivi di grave e urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Errico Oliviero dalla carica di consigliere del comune di Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino), ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si povvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino).

Roma, 13 agosto 1992

p. *Il direttore generale:* DE LUCA

92A4021

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola materna statale «Sorelle Agazzi» di Castelnuovo Rongone ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena prot. n. 2068/91 del 16 dicembre 1991 la direttrice didattica di Castelnuovo Rongone (Modena) è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni in favore della scuola materna statale «Sorelle Agazzi» di Castelnuovo Rongone (Modena), offerte dal comitato genitori di detta scuola:

a) castello ginnico d'arrampicata del valore di L. 900.000;

b) televisore Philips 25 pollici del valore di L. 900.000;

c) videoregistratore Philips del valore di L. 625.500.

Con decreto del prefetto di Modena prot. n. 260 del 28 marzo 1992 la direttrice didattica di Castelnuovo Rongone è stata autorizzata ad accettare la donazione di un'altalena a sei posti del valore di L. 970.000 in favore della scuola materna statale «Sorelle Agazzi» offerta dai rappresentanti dei genitori della scuola suddetta.

92A3988

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette ed indirette dovute dalla S.r.l. Riboli Pescara, in Tocco di Casauria

Con decreto ministeriale 16 luglio 1992 la riscossione del carico tributario di L. 1.650.392.355 dovuto dalla S.r.l. Riboli Pescara, con sede in Tocco di Casauria, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Pescara nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato da predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

92A4001

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Misure di salvaguardia per il mercato italiano nei confronti di taluni prodotti siderurgici laminati a caldo arrotolati (coils), originari dalla Repubblica fed. Ceca e Slovacca.

Si comunica che con raccomandazione CECA del 14 agosto 1992, notificata il 18 agosto 1992, la Commissione CEE ha deciso che l'Italia rilasci autorizzazioni di importazione per tonn. 36.355, per l'intero anno 1992, di prodotti previsti in allegato, tenendo conto delle importazioni già effettuate nel corrente anno.

Poiché tale limite è stato già raggiunto, non potranno essere rilasciate autorizzazioni di importazione per gli indicati prodotti sino al 31 dicembre 1992.

Sono fatte salve le merci in corso di spedizione nella Comunità al 18 agosto 1992 (data di notifica della citata raccomandazione).

ALLEGATO

PRODOTTI LAMINATI A CALDO ARROTOLATI

Codice NC
72081100
72081210
72081291
72081295
72081298
72081310
72081391
72081395
72081398
72081410
72081491
72081499
72082110
72082190
72082210
72082291
72082295
72082298
72082310
72082391
72082395
72082398
72082410
72082491
72082499
72111210
72111910
72112210
72112910
72191110
72191190
72191210
72191290
72191310
72191390
72191410
72191490
72251010
72252010
72253000

92A4025

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica del «Consorzio interuniversitario per la cooperazione allo sviluppo», in Roma

Con decreto ministeriale 28 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1992, registro n. 12 Università e ricerca, foglio n. 346, è stata riconosciuta la personalità giuridica del «Consorzio interuniversitario per la cooperazione allo sviluppo (CONICS)», con sede in Roma, e ne è stato approvato lo statuto.

92A4012

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Torremaggiore, in amministrazione straordinaria

Nella riunione del 31 luglio 1992 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare di Torremaggiore, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Torremaggiore (Foggia) — posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 25 luglio 1992 ai sensi dell'art. 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni — l'avv. Giovanni Ferrara è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

92A4002

Autorizzazione al «Credito romagnolo S.p.a.» a conferire l'azienda bancaria nella neocostituita «Rolo banca S.p.a.»

Con provvedimento del 19 agosto 1992 del Governatore della Banca d'Italia, il «Credito romagnolo S.p.a.» è stato autorizzato — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 — a conferire l'azienda di credito alla neocostituita «Rolo Banca S.p.a.» in attuazione e secondo le modalità del progetto di ristrutturazione del «Gruppo Credito romagnolo».

In virtù di tale conferimento la conferitaria «Rolo Banca S.p.a.» assumerà la denominazione di «Credito romagnolo S.p.a.».

92A4027

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 3962 del 31 luglio 1992 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 settembre 1992, il mandato conferito al dott. Luigi Jannaccone, con studio in Udine, via Tullio, 13, in ordine alla gestione commissariale della «Cooperativa Europa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Latisana, costituita il 14 marzo 1985 per rogito notaio dott. Pietro Udina di Codroipo.

Con deliberazione n. 3963 del 31 luglio 1992 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 31 gennaio 1993, il mandato conferito al rag. Felice Collonna, con studio in Udine, via Morpurgo, 34, in ordine alla gestione commissariale della «Coop. edilizia Rinascita di Gemona - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gemona del Friuli, costituita il 30 agosto 1976 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Buia.

92A3991

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei lavori pubblici 29 aprile 1991 concernente: «Schemi del terzo, quarto e quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Massa Carrara». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1991).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 23, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nello «Schema del Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Massa Carrara», in corrispondenza del n. ord. 391 dove è scritto: «391 Sorgenti *Vascafelegara* Pietrini», si legga: «391 Sorgenti Vasca - *Fedegara* Pietrini».

Alla successiva pag. 24, al n. ord. 396, dove è scritto: «396 *Sorgente* Canalie», si legga: «396 *Sorgenti* Canalie»; ed inoltre al n. ord. 403, nella colonna riguardante: «Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua», dove è scritto: «Mappale 4650 - sez. B», si legga: «Mappale 4650 - sez. B *4650a*».

92A4016

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200